

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Della Prof **Reina Rita**, nata a Cammarata il 23.07.1968 e residente a San Giovanni Gemini alla Via Libertà n. 1, C.F. RNERTI68L63B481M, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Giuseppe Ribaudo, C.F. RBD GPP 68P01 G273N, Giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Francesco Carità, C.F. pec francescocarita86@avvocatiagrigento.it c.f. CRTFNC86B01A0890, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Ribaudo, nella via Mariano Stabile n.241, Palermo - cap. 90141, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec: giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it e francescocarita86@avvocatiagrigento.it;

CONTRO



Ministero dell'Istruzione, in persona del ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, con sede a Roma, viale Trastevere 76 a, rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Ministero dell'Istruzione - USR per la Sicilia, in persona del dirigente pro tempore, C.F. 80018500829, con sede in Palermo alla via Fattori n. 60, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Ministero dell'Istruzione - USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Palermo, in persona del dirigente pro tempore, C.F. 80012100824, con sede in Palermo alla Via San Lorenzo Colli n. 312, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato;

Ministero dell'Istruzione - USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Agrigento, in persona del dirigente pro - tempore, C.F. 80004660843, con sede in Agrigento alla via Leonardo Da Vinci n. 2, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato;

FATTO

La ricorrente, docente di scuola primaria, è stato assunta dal Ministero dell'Istruzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con



decorrenza giuridica dall'01.09.2009 presso l'I.C. Rovellasca, Rovellasca e Rovello Porro, (per la classe di concorso comune(all)).

Successivamente, veniva trasferita presso l'I.C. Aiello - Puglisi in Bagheria.

Secondo quanto disposto dall'ordinanza ministeriale, ha partecipato alla mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, indicando tra le prime scelte I.c. Melaco, nonché altre sedi della provincia di Agrigento (All).

In conseguenza della domanda ritualmente presentata tramite il servizio istanze-online, il Ministero ha venivano stilate le graduatorie ed attribuiti i punteggi.

Nello specifico, alla ricorrente venivano attribuiti ben 180 punti più 6 per il ricongiungimento, in Provincia di Agrigento.

Tuttavia, nonostante l'elevato punteggio consentisse di assegnarla nelle sedi delle province prescelte, il Ministero dell'IStruzione non ha inserito la ricorrente nella graduatoria di mobilità interprovinciale, comunicandole che la domanda di mobilità non aveva avuto esito positivo. Tuttavia, l'Ufficio Scolastico, in luogo di assegnare le sedi disponibilità alla mobilità interprovinciale e solo all'esito di questo



provvedere alle immissioni in ruolo, ha invece, riservato alcuni posti della scuola primaria classe di concorso comune, proprio alle nuove immissione in ruolo.

Pertanto, in deroga alle normative generali e di settore, alcune sedi disponibili sono state sottratte alla mobilità interprovinciale a scapito della ricorrente.

In particolare infatti, ben 16 posti sono stati assegnati alle immissioni in ruolo di docenti provenienti dalle GAE, mentre 3 di questi nell'ambito dei reclutamenti per docenti provenienti dalle G.M.(V. ALL).

Tra le sedi assegnate anche quelle indicate nella domanda di mobilità dalla ricorrente (Melaco, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca etc...).

Oltretutto, l'amministrazione resistente sottovaluta eccessivamente i posti disponibili eliminandoli dalla mobilità e inserendoli per l'assegnazione provvisoria.

In particolare, infatti, escludendo dalla mobilità ben 318 posti ha sicuramente sottostimato il proprio organico di diritto.

Pertanto, estromettendo dalla mobilità tutti questi posti, ha negato alla ricorrente il proprio



diritto al trasferimento a fronte di un punteggio di 186.

Tale condotta è illegittima, e si chiede a questo'Ecc.mo Tribunale Adito si accogliere il ricorso per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I.

ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ A.S. 2020/2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 470, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 297 DEL 1994; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ECCESSO DI POTERE -- DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INGISTIZIA MANIFESTA - ARBITRARIETA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E MERITOCRATICO

La condotta dell'amministrazione sopra descritta è in palese contrasto con l'art. 470, primo comma, del dlgs n. 297 del 1994, pertanto il ricorso risulta essere meritevole di accoglimento.

In particolare, infatti, l'amministrazione ha rigettato la domanda di trasferimento interprovinciale della sig.ra Reina, ritenendo che non vi fossero sedi disponibili da assegnare.



Dalla documentazione allegata al presente ricorso risulta per *tabulas* che l'amministrazione scolastica ha rimosso alcune sedi da quelle destinate alla mobilità per riservarla alle nuove immissioni in ruolo.

Ed infatti, in provincia di Agrigento, ben 19 posti sono stati sottratti alla mobilità interprovinciale per riservarli illegittimamente alle nuove assunzioni, tra queste anche quello presso I.c. Melaco (v. all. RisultatoAssegnazioneSede EEEE GM 2016), indicata dalla ricorrente quale prima scelta in domanda (v. all. TRASFERIMENTO PRIMARIA 202021 (3)).

Tale condotta è posta in violazione dell'art. 470 testo unico dell'istruzione il quale esplicitamente dispone che: "*specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità [...] per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*".



La norma su esposta è chiara nell'esporre che le immissioni in ruolo vadano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti successivamente alle fasi di mobilità interprovinciali.

Peraltro tale principio, è in piena sintonia con quanto disposto in termini generali dall'art. 30 comma 2 bis del d.lgs 165/2001 laddove si specifica che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1".

Pertanto, la disciplina normativa sia con riferimento al settore dell'istruzione, sia più in generale nell'ambito del pubblico impiego, stabilisce il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni.

Pertanto, l'amministrazione, non può discrezionalmente destinare le sedi disponibili riservandole per le immissioni in ruolo, considerato che le procedure di mobilità hanno la precedenza sulle immissioni in ruolo.

A tal riguardo, giova rammentare che è di questo avviso anche la giurisprudenza di merito che, dovendo decidere in ordine a casi identici a quello



in questione, dispone la precedenza della procedura di mobilità rispetto alle immissioni in ruolo, stabilendo che "La previsione legislativa, quindi, accorda inequivocabilmente preferenza alle operazioni di mobilità territoriale (anche interprovinciale) rispetto alle immissioni in ruolo, che sono state ritenute dal legislatore residuali ed operanti esclusivamente all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale sui soli posti residui, vacanti e disponibili, con la conseguente preclusione per la pubblica amministrazione di riservare alle immissioni in ruolo l'assegnazione in via prioritaria e di prevalenza dei posti vacanti e disponibili rispetto alla mobilità, ancorché interprovinciale" (Tribunale di Trapani sent. 277 del 01.07.2021).

È di questo avviso il Consiglio Di Stato che, con ordinanza n. 3722/2019, così dispone: "L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si



ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine" in senso conforme (**Tar Lazio decreti 3053-2020 e 3165-2020**).

Del medesimo avviso anche **questo Tribunale**, che aderendo anche all'orientamento già espresso dalla della giurisprudenza di merito (**cfr. Trib. Roma n. 2478/2020; Trib. Trapani n. 275/2021; Trib. Palermo n. 2654/2021**), chiamato a pronunciarsi su **fattispecie identica** a quella di cui è causa, con ordinanza ex art 700 cpc, emessa in data 29.08.2021, e pubblicata in data 30.08.2021, nell'ambito del giudizio nrg 1738-1/2021, ha stabilito: che **"la disciplina in oggetto, risulterebbe viziata da illegittimità nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto dall'art. 470 del D.lgs 297/1994 (che stabilisce, come si è visto, la priorità del completamento delle operazioni di mobilità professionale e territoriale**



rispetto alle immissioni in ruolo), assegna alla sola mobilità provinciale la priorità assoluta, riservando alla mobilità interprovinciale e professionale il solo 50% dei posti disponibili residuali" (Tribunale di Temini Imerese, ordinanza del 30.08.2021, nrg 1738-1/2021).

Alla luce di quanto sopra esposto, stante la normativa di riferimento e le pronunce giurisprudenziali suddette, è chiaro che la procedura di mobilità ha la precedenza sulle immissioni in ruolo.

Pertanto, essendo la sede I.c. Melaco vacante nel momento della richiesta di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 da parte della ricorrente, questa non poteva essere destinata alle nuove immissioni a ruolo ma andava assegnata alla Prof. Reina, che ne aveva diritto prima delle procedure di nuova assunzione.

E' evidente, infatti, che prioritariamente vanno assegnate le sedi tramite procedura di mobilità consentendo a chi è già inserito in ruolo di essere trasferito e successivamente, qualora residuano posti vacanti, è possibile adottare gli atti amministrativi per le nomine in ruolo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è chiaramente illegittima la condotta



dell'amministrazione resistente, pertanto va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnato presso l'I.C. Melaco presso l'ambito provinciale di Agrigento, o comunque presso le sedi vacanti in provincia di Agrigento che sono state destinate alla immissione in ruolo secondo l'ordine di preferenza prescelto in domanda.

II.

**SULL'ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER RISERVARLI
ALL'ORGANICO DI FATTO IN LUOGO DI ASSEGNARLI ALLA
MOBILITA' INTERPROVINCIALE - VIOLAZIONE ART 8 CCNI
2019-2022 - VIOLAZIONE ARTT. 2,3,34,38 COST.**

L'Amministrazione resistente nell'a.s. 2020/2021, per ciò che concerne l'ambito territoriale di Agrigento, ha riservato ben 318 posti agli organici di fatto, da destinare alle assegnazioni provvisorie, in luogo di consentire l'attribuzione nell'ambito della mobilità interprovinciale.

Ebbene, la condotta dell'amministrazione che esclude dalla mobilità interprovinciale le cattedre per poi assegnarle in sede di assegnazione provvisoria viola **l'art.8, comma 1 e seguenti, del CCNI 2019**, che così dispone: *"1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive*



vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.

Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in



uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.

Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale."

Per l'anno scolastico 2020/21, sulla classe di concorso scuola primaria, normale, si è verificata una palese violazione dell'art. 8 del CCNI sopra menzionato, essendovi complessivamente **318 posti disponibili** che non sono stati messi a disposizione



per la mobilità interprovinciale ma resi disponibili solo per l'assegnazione provvisoria.

A ben vedere, i posti in organico di diritto, che ex art. 8 del CCNI mobilità dovevano essere messi a disposizione dei movimenti, sono stati colpevolmente sottostimati nel corso dell'anno scolastico, proprio al fine di destinare, successivamente, come detto, i posti in organico di fatto alle assegnazioni provvisorie.

Pertanto, se l'amministrazione scolastica avesse correttamente messo a disposizione i diversi posti utili, l'odierna ricorrente, avrebbe certamente ottenuto il trasferimento in provincia di Agrigento, tra le preferenze nella domanda.

A tale proposito, si richiama una sentenza del **Tribunale di Messina n. 835/2018**, che in un caso pressoché identico a quello per cui è causa, ha disposto: "**Ora, è documentalmente provato che vari posti disponibili (tra cui a titolo meramente esemplificativo, le sedi carcerarie di Gazzi e del Madia di Barcellona e altre di Lipari) anziché essere assegnati per i trasferimenti sono stati oggetto di assegnazione provvisoria.** Sulla procedura utilizzata dal MIUR, appare troncante la circostanza che la stessa ricorrente è stata destinataria di assegnazione provvisoria per l'anno



scolastico 2016/2017 del posto presso il Carcere di Gazzi".

"Tale circostanza non è stata affatto smentita dal MIUR che non ha in alcun modo spiegato perché i posti sopraindicati (e gli altri richiamati in ricorso) siano stati oggetto di assegnazione provvisoria e non siano invece stati resi disponibili per i trasferimenti...". **(Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, Sentenza n. 835/2018)** .

Anche in questo caso, dunque, i diversi posti disponibili sono stati considerati esclusi dalle operazioni di mobilità e, contrariamente alle indicazioni dell'art. 8 del CCNI, sono stati colpevolmente e tardivamente resi disponibili per le successive operazioni di assegnazione provvisoria.

Quindi, è evidente che relativamente alla mobilità 2020/21 risultavano già disponibili numerosi posti in organico di diritto che avrebbero dovuto essere assegnati ai trasferimenti e che, di fatto, sono colpevolmente e tardivamente resi disponibili per le successive operazioni.

Al riguardo, giova rammentare che il conteggio dei posti attribuiti alle assegnazioni provvisoria è possibile riscontrarlo negli allegati a questo ricorso.



Tra i posti attribuiti i rientrano anche quelli assegnati presso l'I.c. Melaco, indicata dalla ricorrente come prima scelta in domanda.

Ciò denota che, pur avendone l'esigenza, l'amministrazione resistente anziché inserire questi posti nella pianta organica di diritto li inserisce in quella di fatto e ciò avviene in tutti gli ambiti provinciali suddetti, tant'è che si contano 318 assegnazioni provvisorie su organico di fatto.

Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, alla docente Reina va riconosciuto il trasferimento presso uno degli istituti scolastici indicati in domanda, anche in soprannumero, secondo le preferenze espresse in domanda.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, riservandosi ogni ulteriore difesa e deduzione all'esito della costituzione di controparte,

Conclude

perché l'on.le Giudicante, in accoglimento del presente ricorso previa fissazione dell'udienza di comparizione delle voglia così provvedere:

-Ritenere e dichiarare illegittima la condotta dell'amministrazione resistente ed anche previa, disapplicazione ove occorra dell'O.m. n. 182 del



23.03.2021, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Reina all'assegnazione a partire dall'anno a.s. 2020/2021 presso la sede dell'I.C. Melaco, anche in soprannumero, o in subordine presso le sedi vacanti in provincia di Agrigento che sono state destinate alla immissione in ruolo anziché alla mobilità 2020/2021, o comunque sui posti esclusi dalla mobilità 2020/2021 per riservarli alle assegnazioni provvisorie, secondo l'ordine di preferenza prescelto in domanda, e per l'effetto condannare l'amministrazione a disporre il trasferimento.

- In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

- In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 15 1 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico



Regionale della Sicilia/Ambito Territoriale
Provincia di Agrigento;

- Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

Si allegano e si offrono in comunicazione, i seguenti documenti:

- All. 1 Contratto di lavoro
- All. 2 Domanda di trasferimento a.s. 2020/2021;
- All. 3 Esito negativo mobilità;
- All 4 avviso immissioni in ruolo da procedura concorsuale e da gae sedi 20.21;
- All 5 decreto assegnazione sedi GM e GAE
- All 6 Risultato Assegnazione Sede EEEE GM 2016 2020/2021;
- All 7 Elenco Sedi Assegnate Candidati Gae Ag;
- All 8 Ordinanza ministeriale n. 182/2020;
- All 9 Decreto del dirigente dell'Usp di Agrigento e relative assegnazioni provvisorie.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed è dovuto il contributo unificato pari ad € 259,00.



Palermo, 04.03.2022

Avv. Giuseppe Ribaudò

Avv. Francesco Carità

